



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO
TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C.5, D.L. N. 18/2020)**

L'anno duemilaventi addì sei del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

Cognome e Nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	SI
PETTINA' LUCIA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
GIORDANINO RENATO GIOVANNI	SI
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE	NO
ROVERA STEFANO	NO
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO	NO
PIETRANGELO RAFFAELE PINO	SI
SUFFIA ROBERTO	SI
Totale presenti :	10
Totale assenti :	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Mondino Dott. Dario, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI ;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle

determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ..."*;

Dato atto che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Ritenuto di applicare agevolazioni alle utenze non domestiche che sono state più colpite dall'emergenza, al fine di sostenere le misure restrittive adottate dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2020, la seguente agevolazione:

- a) riduzione pari al 50% della quota fissa e variabile per le categorie 5, 6, 16 e 17 (bar, ristoranti, alberghi) il cui costo di €. 15.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 390/21 del bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;

Richiamato l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in

legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 28/12/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Considerato che la seguente deliberazione sostituisce l'atto del C.C. n. 31 assunto in data 20/12/2019 all'oggetto: Tributo comunale sui rifiuti (Tari) – Approvazione Piano Finanziario e tariffe 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che

- il costo complessivo del servizio pari ad € 354.614,00 è stato suddiviso come segue, secondo le voci stabilite dal D.P.R. 158/1999 in:

- I. CG - costi operativi di gestione (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento, costi per la raccolta differenziata, trattamento e riciclo dei materiali differenziati, altri costi)
 - CC - costi comuni (amministrativi, generali di gestione, altri costi)
 - CK - costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito);

- sull'importo del tributo servizio rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

- ai sensi dell'art. 1 commi 662- 663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e che ai sensi dell'art. 58 del Regolamento Comunale per

l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata sino al 50%;

Le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato A, sono state determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, integrate con i dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 comma 11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.;

Considerato che la raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali avviene tramite il servizio a domicilio con utilizzo di cassonetti di colore verde, al fine di ridurre i relativi costi si propone al Consiglio di deliberare l'addebito, alle utenze che utilizzano il servizio, di una tariffa pari ad € 30,00 per ogni cassonetto. A tal riguardo l'erba da sfalcio, una volta essicata, potrà essere bruciata (allo scopo di ridurre il quantitativo di rifiuto) il tutto come previsto dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, art. 14.

Visti:

la Legge n. 147/2013;

il D.P.R. 158/1999;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente,

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe del tributo servizio rifiuti (TARI) indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
2. Di approvare la tariffa pari a € 30,00 per ogni cassonetto per l'utilizzo a domicilio della raccolta degli sfalci erbosi e rifiuti vegetali;
3. Di approvare per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la tariffa annuale del tributo rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
4. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia;

5. Di stabilire, la seguente agevolazione:

a) riduzione pari al 50% della quota fissa e variabile per le categorie 5, 6, 16 e 17 (bar, ristoranti, alberghi) il cui costo di €. 15.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 390/21 del bilancio di previsione finanziario 2020, sufficientemente capiente;

6. Di stabilire per l'anno 2020 il numero di due rate aventi scadenza rispettivamente il 30/09/2020 e il 02/12/2020, il pagamento in unica soluzione dovrà avvenire entro il 30/09/2020;

7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

8. Di dichiarare, successivamente, con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2020

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,98	€ 0,60	€ 1,60	€ 87,75
1	0,84	€ 0,51	€ 0,80	€ 43,88
2	0,98	€ 0,60	€ 1,60	€ 87,75
3	1,08	€ 0,66	€ 2,00	€ 109,69
4	1,16	€ 0,71	€ 2,60	€ 142,59
5	1,24	€ 0,75	€ 3,20	€ 175,50
6 o più	1,30	€ 0,79	€ 3,70	€ 202,92

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41	€ 0,50	3,40	€ 0,28
2	Campeggi, distributori carburanti	0,73	€ 0,89	6,03	€ 0,49
3	Stabilimenti balneari	0,50	€ 0,61	4,15	€ 0,34
4	Esposizioni, autosaloni	0,36	€ 0,44	3,02	€ 0,25
5	Alberghi con ristorante	1,20	€ 1,46	9,86	€ 0,80
6	Alberghi senza ristorante	0,85	€ 1,03	7,02	€ 0,57
7	Case di cura e riposo	0,97	€ 1,18	8,00	€ 0,65
8	Uffici e agenzie	1,06	€ 1,29	8,75	€ 0,71
9	Banche, istituti di credito e uffici	0,56	€ 0,68	4,64	€ 0,38
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	€ 1,20	8,11	€ 0,66
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,292	€ 1,57	10,62	€ 0,86
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	€ 1,07	7,20	€ 0,59
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	€ 1,27	8,51	€ 0,69
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	€ 0,82	5,50	€ 0,45
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 1,00	6,71	€ 0,55
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	€ 5,89	39,67	€ 3,23
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 4,43	29,82	€ 2,43
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	€ 2,14	14,43	€ 1,17
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 1,87	12,59	€ 1,02
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	€ 7,37	49,72	€ 4,05

21	Discoteche, night club	1,34	€	1,63	11,00	€	0,90
----	------------------------	------	---	------	-------	---	------

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50,00 % .